

STATUTO

AGALMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP CORSO
VITTORIO EMANUELE 13
Numero REA: AP - 306093
Codice fiscale: 02572250443
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	dando atto che esse già hanno provveduto prima d'ora a versarne in-	
	tegralmente in contanti il relativo importo nelle casse sociali.	
	Il capitale sociale iniziale è pertanto di Euro 3.000,00 (tremila).	
	Articolo 6	
	Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della so-	
	cietà.	
	L'importo globale delle spese per la costituzione ammonta approssi-	
	mativamente ad Euro 1.500,00 (millecinquecento).	
	Articolo 7	
	Le norme che regolano il funzionamento della Cooperativa sono disci-	
	plinate dallo statuto che costituisce parte integrante del presente atto	
	costitutivo e che viene qui in appresso riportato per intero.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)	
	È costituita, ai sensi della legge n. 381 del 1991, la Società cooperati-	
	va denominata “AGALMA società cooperativa sociale” che potrà es-	
	sere ad ogni effetto di legge anche indicata con la denominazione	
	"AGALMA Cooperativa sociale".	
	La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è di diritto impresa so-	
	ciale a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017 n. 112.	
	La società ha sede nel Comune di Ascoli Piceno.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale	

	nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere o-	
	vunque unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemi-	
	lasettanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza	
	fini di lucro e di speculazione privata.	
	Essa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381 del 1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La Cooperativa si propone inoltre lo scopo di ottenere tramite la ge-	
	stione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavorato-	
	ri; si propone infine il perseguimento delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 112.	
	A norma della Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazio-	
	ni e integrazioni, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previ-	
	ste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio-	

	ne italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge 3 aprile 2001, n.142.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla forma-	
	zione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione	
	e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di program-	
	mi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contri-	
	buiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazio-	
	ne; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Su delibera del Consiglio di amministrazione potrà aderire anche ad	
	altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 4	
	(Oggetto sociale)	
	In conformità allo scopo mutualistico così come sopra definito,	
	nonché ai requisiti e gli interessi dei soci la Cooperativa ha per ogget-	
	to la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed e-	
	ducativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del-	
	la Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, incluse le attività di cui all'arti-	

	colo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di im-	
	presa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, ed in particolare l'esercizio delle seguenti atti-	
	vità:	
	Prestazioni socio-sanitarie, in conformità al Decreto del Presidente	
	del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 (pubblicato in G.U. n.	
	129 del 6 giugno 2001) e successive modifiche;	
	Servizi di educazione, di istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 a favore di soggetti fragili,	
	svantaggiati o a rischio di esclusione sociale, comprese attività cultu-	
	rali di interesse sociale con finalità educativa;	
	Gestione di centri socio educativi, poliambulatori e simili;	
	Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da effettua-	
	re a domicilio delle famiglie, a scuola e in altre strutture di accoglienza.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispet-	
	to delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svol-	
	gere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro	

	e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere in-	
	teressenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in im-	
	prese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici,	
	consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigi-	
	onamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di program-	
	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al fi-	
	nanziamento alle cooperative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamen-	
	to per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma	
	e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94	
	e successive norme di attuazione ed applicative;	
	6) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione di appal-	
	to di lavori o servizi in Italia ed all'estero, sia da privati che dallo Sta-	
	to, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o società di ogni	
	genere.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	

	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pub-	
	blico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo sta-	
	bilito dalla legge.	
	Assumono la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e con-	
	tribuire al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci a cura del Consiglio di ammini-	
	strazione	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consi-	
	glio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trat-	
	tasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nasci-	
	ta, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica ordinaria e cer-	
	tificata ed eventualmente il numero di fax;	

	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso;	
	d) che intende essere ammesso come socio lavoratore,	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	f) oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata ed eventualmente il numero di fax;	
	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	

	la categoria di socio a cui intende iscriversi.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività eco-	
	nomica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicar-	
	la agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella	
	nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali	
	ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a fa-	
	vore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a	
	quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio	
	di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rap-	
	porto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il pro-	
	prio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della re-	
	lativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	

	operativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o suc-	
	cessivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento del-	
	la loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 8	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione e liqui-	
	dazione coatta amministrativa, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo	
	quanto previsto per il socio finanziatore, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi al-	
	meno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.	
	Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relati-	
	va comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di rice-	
	vimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di leg-	
	ge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici in essere, il recesso ha parimenti effetto dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea	
	dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	re adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di ammi-	
	nistrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni	

	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va;	
	e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali istituzio-	
	nali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanen-	
	za in società o deserti, senza giustificato motivo, espresso in forma	
	scritta, due assemblee consecutive.	
	L'esclusione del socio lavoratore, inoltre è consentita:	
	a) per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo sog-	
	gettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro	
	inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;	
	b) per perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente	
	assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non	
	più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico.	
	Nel caso di licenziamento collettivo dipendente da una importante ri-	
	duzione del personale per motivi di crisi, di ristrutturazione aziendale	
	o di chiusura dell'attività, i soci potranno essere esclusi soltanto dopo	
	un periodo di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.	
	Nel caso di reiterata inattività del socio, qualora dipenda da cause og-	
	gettive di impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro	
	(come l'assenza oggettiva di nuovi appalti e commesse) o dal disinte-	
	resse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso, la delibera	

	di esclusione potrà essere adottata soltanto dopo l'approvazione del	
	bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la ces-	
	sazione del rapporto lavorativo.	
	In nessun caso è ammessa l'esclusione automatica del socio dipen-	
	dente dalla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento o a mezzo PEC e diventa operante dalla ricezione	
	da parte del socio del relativo provvedimento di esclusione.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, even-	
	tualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successi-	
	vi articoli 12 e 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso del de cuius, dovranno indicare quello che tra essi li rappre-	
	senterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 secondo e terzo	
	comma del codice civile.	
	Art. 12 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquida-	

	zione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mu-	

	tualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243	
	del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-	
	festa l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 14 (Soci volontari)	
	A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuita-	
	mente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	L'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e	
	compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Un apposito regolamento interno, da redigere ed approvare secondo	

	le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 c.c., disciplinerà	
	questa particolare figura di socio; disciplinerà in particolare:	
	l'obbligo di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	l'ammissione, il recesso e l'esclusione;	
	il valore e il numero minimo delle quote sociali che i soci volontari po-	
	tranno sottoscrivere;	
	le modalità di svolgimento dell'attività dei soci volontari;	
	le forme di coinvolgimento dei soci volontari alla vita associativa e le	
	eventuali modalità di partecipazione all'amministrazione della coope-	
	rativa;	
	il divieto assoluto di corresponsione di compensi di qualsiasi genere	
	e natura ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative tra-	
	sferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila).	

	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il poten-	
	ziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero 1, lettera	
	b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio	
	di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronun-	
	ciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di ammini-	
	strazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al	
	successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere ef-	
	fettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo	
	complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limita-	
	zione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	

	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diate i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra	
	questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei compo-	
	nenti il Consiglio di amministrazione;	
	I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	1 (uno) voto ogni 5.000,00 (cinquemila) euro di capitale sottoscritto	
	fermo restando che in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappre-	
	sentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si su-	
	peri tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applican-	
	do un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi almeno 3 anni dal-	
	la loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è	
	fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO, RI-	
	STORNI E BILANCIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	quote di valore minimo previsto dalla legge; il valore della quota dete-	
	nuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti massimi di	
	legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo	
	22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per leg-	
	ge.	
	A norma dell'art. 2545-ter c.c., le riserve indivisibili per disposizione	
	di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né duran-	
	te la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di	
	recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione prov-	
	vede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilan-	
	cio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nel-	
	la nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabi-	
	lita dalla legge (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisi-	
	bili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	

	non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'eroga-	
	zione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, non possono in nessun caso supe-	
	rare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi comples-	
	sivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata con-	
	siderando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna ca-	
	tegoria di soci cooperatori.	
	Ai fini del ristorno si terrà conto di:	
	ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	qualifica professionale,	
	compensi erogati,	
	tempo di permanenza in cooperativa,	
	tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto	
	da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	Nel caso di ripartizione mediante aumento gratuito del capitale socia-	
	le, per quanto concerne i ristorni spettanti ai soci cooperatori persone	

	fisiche, la stessa assemblea, su proposta del consiglio di amministra-	
	zione, ha la facoltà di deliberare che all'erogazione ai soci del ristor-	
	no ad aumento del capitale sociale, sia applicata la ritenuta agevola-	
	ta ai sensi della legge n. 178/2020, art. 1, commi 42 e 43.	
	Con apposito regolamento interno, da redigere ed approvare secon-	
	do le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 c.c., sarà discipli-	
	nata la materia dei ristorni tenendo conto delle disposizioni di legge e	
	di quelle generali contenute in questo articolo.	
	Art 24 (Bilancio sociale)	
	A norma dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112 del 2017, la cooperati-	
	va sociale deve redigere annualmente il bilancio sociale. Il documen-	
	to è redatto secondo le linee guida di cui al Decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali.	
	La redazione del bilancio sociale spetta al Consiglio di amministrazio-	
	ne che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.	
	Il bilancio sociale deve essere depositato al Registro delle imprese	
	entro i termini previsti dalla legge.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione;	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e provvede alla destinazione degli utili;	
	b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2017, art. 9;	
	c) delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	d) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo V, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	e) determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;	
	f) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo secondo la disciplina di cui all'art. 2477 c.c.;	
	g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato al controllo legale dei conti;	
	h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato al controllo legale dei conti;	
	i) approva i regolamenti previsti dal presente statuto secondo la disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 c.c.;	
	J) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	K) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	

	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	l) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative	
	forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini	
	della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previ-	
	ste dalla legge, il programma di mobilità;	
	m) delibera il numero delle quote sociali che si richiede di sottoscrive-	
	re a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabi-	
	lendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali e per i soci vo-	
	lontari;	
	n) delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riser-	
	vati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottopo-	
	sti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto	
	c) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un gior-	
	no diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui	
	si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera racco-	
	mandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano o PEC almeno otto	

	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comuni-	
	cazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti	
	risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quan-	
	do la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e al-	
	l'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella	
	relazione le ragioni della dilazione.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di ammini-	
	strazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità anche in base ai prin-	
	cipi di partecipazione dei soci di cui all'art. 1, comma 2 delle legge 3	
	aprile 2001, n. 142 (19).	
	Essa, infine, deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione	
	senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta,	
	qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e l'Organo	

	di controllo se nominato. In questo caso, ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rap-	
	presentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezio-	
	ne per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 29.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società	
	o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno di-	
	ritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel li-	
	bro dei soci e che non sono in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-	

	tigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del pro-	
	prio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu-	
	nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di As-	
	semblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Coope-	
	rativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, median-	
	te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che	
	non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro le-	

	gale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente consentito e deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 31 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci coopera-	

	tori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo supe-	
	riore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro cari-	
	ca.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria della	
	Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla leg-	
	ge all'Assemblea.	
	Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto so-	
	ciale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio:	
	a) indica nella nota integrativa, indipendentemente dal disposto	
	dell'art. art. 111-septies disp. att. c.c., i parametri di prevalenza mu-	
	tualistica di cui all'art. 2513 c.c.;	
	b) indica nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 c.c.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplifica-	
	tivo:	
	convocare l'Assemblea dei soci;	

	curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	redigere il bilancio sociale;	
	compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;	
	concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	determinare la tassa di ammissione a fondo perduto da addebitare ai	
	nuovi soci;	
	deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione	
	dei soci e le eventuali penali da applicarsi;	
	assumere e licenziare il personale della società; fissandone le man-	
	sioni e la retribuzione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vice Presi-	
	denti del Consiglio di Amministrazione, ad uno o più dei propri com-	
	ponenti, anche disgiuntamente, ovvero ad un eventuale Comitato E-	
	secutivo, composto da alcuni dei suoi membri determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti. Il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore, i vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli	
	Amministratori delegati potranno compiere anche disgiuntamente tut-	
	ti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno	
	dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.	
	Non possono essere assolutamente delegati i poteri:	
	relativi alle materie previste dall'art. 2381 del codice civile;	

	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;	
	che incidono sui rapporti mutualistici;	
	relativi all'assunzione, alle mansioni, alla retribuzione e al licenzia-	
	mento del personale della società sia socio che non socio.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazio-	
	ne)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effet-	
	tivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione	
	può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossi-	
	bilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale;	
	che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	

	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, inter-	
	venire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esamina-	
	ti, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luo-	
	go in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario,	
	onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso	
	di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non	
	approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed	
	all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 34 (Relazione sul carattere mutualistico della cooperativa)	
	Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, documenta-	
	no nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale	

	per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto delle	
	particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali	
	ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della	
	cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutua-	
	listica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività	
	sociale, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori e	
	quelle di utilizzo dei soci volontari nel conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale;	
	i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle ri-	
	serve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori e di nuo-	
	vi soci volontari;	
	i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle re-	
	lative risorse;	
	i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Con-	
	siglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo, qualora	
	quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	

	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori	
	così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni	
	socio.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo	
	di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a sin-	
	goli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamen-	
	to di fine mandato.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procura-	
	tori Speciali.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena pro-	
	va dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Art. 38 (Organo di controllo)	
	Articolo 22 - ORGANO DI CONTROLLO	
	La società può nominare un organo di controllo, monocratico o colle-	
	giale (il quale si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti), ov-	
	vero un revisore, in possesso dei requisiti di legge, con funzione, nei	
	casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle i-	
	potesi previste dall'articolo 2477 c.c..	
	Si applicano, anche con riferimento alla composizione, alle competen-	
	ze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti le disposizioni previste	
	per le società per azioni e la normativa in materia di organi di control-	
	lo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alla	
	normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo, se nominato, a norma dell'art. 2545 c.c. nella re-	
	lazione al bilancio, dovrà indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomi-	

	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ferma l'osservanza	
	delle norme inderogabili di legge.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per di-	
	sciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e rego-	
	le inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di am-	
	ministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-	
	cessivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tec-	
	nici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibi-	
	li, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quo-	
	ta degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto os-	
	servati.	
	La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui	
	all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente	
	ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c. e, pertanto, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2514, comma 1, del codice civile:	

	non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispet-	
	to al capitale effettivamente versato;	
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione.	
	Art. 42	
	(Norme applicabili, rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni	
	di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle	
	cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, e la re-	
	lativa normativa regionale, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile	
	2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive	
	modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme di legge sulle	
	Società cooperative a mutualità prevalente.	
	Infine, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenen-	
	te la "disciplina delle Società cooperative", si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D. Lgs 112 del	
	2017 e a norma dell'art. 2519 le disposizioni sulle Società a respon-	
	sabilità limitata.	